

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI OLGiate MOLGORA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI RISERVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 8 DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/02/2000

ARTICOLO 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati di edilizia residenziale pubblica disponibili nel comune di Olgiate Molgora ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della L.R. 91/83 così modificato ed integrato dall'articolo 10 della L.R. 28/90 ed ai sensi degli articoli 43 e 46 della L.R. 28/90.

ARTICOLO 2

(CONDIZIONI PER LA RISERVA)

1. Ai sensi dell'art. 10 comma I° della L.R. 91/83 come modificato dalla L.R. 28/90, il Comune, con motivata deliberazione e sentito l'ente gestore, può riservare una quota di alloggi, nella misura non superiore del 20%, da assegnare alla generalità dei cittadini del proprio ambito territoriale nei seguenti casi:

- a- Per la sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità;
- b- Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- c- Per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento all'immigrazione extracomunitaria.

2. La riserva, nella misura del 5% degli alloggi, di cui all'articolo 10 comma 2 della L.R. 91/83 può essere assegnata su richiesta dell'ente gestore nei seguenti casi:

- a- Per gli interventi previsti dall'articolo 31 della legge 05/08/1978 n°457 che comportino il trasferimento di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b- Per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, n°2 lettera "C" della L.R. 91/83 modificato ed integrato dalla L.R. 28/90 e precisamente nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o privato a seguito di collocamento a riposo, trasferimento, soppressione del servizio, dimissioni per gravi motivi.

ARTICOLO 3

(REQUISITI PER LA RISERVA)

1. Ai sensi del combinato disposto del comma 4° dell'articolo 10 e dell'articolo 2 della L.R. 91/83, può essere beneficiario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
- a)- chi abbia la cittadinanza Italiana oppure
- a1) il cittadino di uno stato membro della Comunità Europea che risieda in Italia e vi svolga la propria attività lavorativa;
- a2) il lavoratore extra comunitario residente in Italia secondo la normativa vigente o al quale tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
- b)- Chi abbia la residenza anagrafica ovvero presti la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel comune di Olgiate Molgora;
- c)- chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri reali diritti di godimento su alloggio nella provincia di Lecco adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare come precisato nei commi 2 3 e 4 dell'art. 2 della L.R. 91/83;
- d)- chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri reali diritti di godimento su uno o più alloggi o su altri beni immobili situati in qualunque località i cui redditi siano pari o superiori al canone annuo di locazione di un alloggio adeguato come

specifico nei commi 1 lettera d, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della L.R. 91/83;

- e)- chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati;
- f)- chi abbia un reddito complessivo per il nucleo familiare da calcolarsi ai sensi degli articolo 21 e 22 della legge 05/08/1978 n°457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento del bando. Tale reddito è elevato del 40% in presenza di portatore di handicap con una percentuale superiore al 66%, nel caso che i portatori di handicap siano due o più il limite è elevato del 60%. Il reddito è ulteriormente diminuito di un milione per ogni minore che risulti a carico;
- g)- chi non abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli in precedenza in locazione semplice.

2. Il primo comma dell'articolo 2 del presente regolamento non si applica ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste al comma 6 dell'articolo 10 della L.R. 91/83 e precisamente nei seguenti casi:

- a- nel caso occorra garantire un alloggio adeguato sotto il profilo igienico-sanitario a soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- b- nel caso di sistemazione provvisoria della durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato;
- c- nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità;
- d- nel caso di esigenze di ordine pubblico;
- e- nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 4

(PRIORITA' DELLE RISERSE E PUNTEGGI)

1. Ai fini delle priorità nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi di riserva di cui al presente regolamento si deve tenere conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate. All'uopo l'assistente sociale del Comune relaziona sulle condizioni dei nuclei familiari che facciano richiesta di usufruire di alloggi di riserva. Sono altresì stabilite le priorità di cui al presente articolo attribuendo al nucleo familiare un punteggio così come determinato dall'articolo 7 della L.R. 91/83 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
 - a- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica privi di servizi igienici, punti 4;
 - b- I richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica utilità, punti 4;
 - c- I richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sfratto, punti 4;
 - d- I richiedenti di cui alla lettera "B" comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, punti 3;
 - e- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta forte sovraffollamento, punti 3;
 - f- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta sovraffollamento, punti 2;
 - g- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio privo di servizi igienici interni, punti 2;
 - h- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio privo di riscaldamento, punti 1;
 - i- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4 grado, punti 1;

COMUNE DI OLGiate MOLGORA (LC)

- j- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o di affinità, punti 2;
- k- I punti di cui alle lettere "j" e "i" non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato alla domanda di assegnazione di alloggio di riserva;
- l- I richiedenti che risiedono in località diverse dal comune sede di lavoro e distanti dalla sede di lavoro oltre due ore di tempo di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici: punti 2;
- m- I richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, esclusi gli oneri accessori, risultante dal contratto regolarmente registrato incida nella misura non inferiore al 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, punti 1;
- n- I richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da 1 o 2 persone, punti 1; da 3 o 4, punti 2; da 5 o 6, punti 3; da 7 o più persone, punti 4;
- o- I richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 05/08/1978 n°457 non superi l'importo di una pensione INPS, punti 3;
- p- I richiedenti il cui reddito superi l'importo di cui alla lettera "o" ma non sia superiore all'importo di due pensioni INPS, punti 2;
- q- I richiedenti i quali nuclei familiari siano composti da uno o più anziani che abbiano superato 60 anni, punti 2;
- r- I richiedenti che formano nuovi nuclei familiari, punti 4;
- s- Il solo richiedente, punti 2;
- t- Il solo richiedente con uno o più figli conviventi a carico, punti 3;
- u- I richiedenti i quali nel nucleo familiare sono presenti uno o più invalidi o portatori di handicap con una certificazione attestante la percentuale di invalidità superiore al 60%, punti 3;

v- I richiedenti che si trovino nello stato di rifugiato che non svolgono alcuna attività lavorativa, punti 2.

2. I punteggi di cui alla lettera "a" del presente articolo del regolamento non è cumulabile con i punteggi di cui alle lettere "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h".

3. I punteggi di cui alle lettere "b", "c" e "d" non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere "a", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "m".

ARTICOLO 5

(PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE)

1. L'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente regolamento sarà effettuata sulla domanda presentata dal cittadino, secondo il modello appositamente predisposto dall'ufficio competente.

2. All'istruttoria delle domande pervenute, provvederà l'ufficio competente cui la richiesta è rivolta, ed inoltre relazionerà sul possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di riserva.

3. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, all'assegnazione dell'alloggio di riserva di cui al presente regolamento tenuto conto dei requisiti posseduti dai richiedenti accertati dall'ufficio competente di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6

(NORME FINALI E RIMANDI)

1. Per i casi non previsti dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.